

STATUTO

ART. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituito nel rispetto del Codice civile, del Dls. 117/2017 e della normativa in materia l 'Ente del terzo Settore denominata "Associazione Don Bosco – San Matteo" Ente di Terso Settore (ETS). di seguito per brevità "Associazione".

L 'associazione ha sede legale in Messina, a "Piazza San Giovanni Bosco, 1, (ex Largo Alpi) 98121 Messina".

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere a modifiche statutarie.

ART. 2

Caratteri dell'Associazione - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e persegue, senza scopo di lucro, fini di utilità sociale nei confronti dei soci e di terzi.

L'Associazione non opera alcuna discriminazione di sesso, età, razza, religione ed opinione, è apartitica e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

ART. 3

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 2017 n 117, delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice civile e della legislazione vigente.

L'assemblea approva l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi ed operativi dell'Associazione.

ART. 4

Attività di interesse generale e finalità

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n 112 e successive modificazioni (di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs.117/2017 lettera a);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, lettera f);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui all'art.5 del D. Lgs. 117/2017 lettera i);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 lettera k);

- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 lettera l);
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 lettera q);
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (di cui all' art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017 lettera r);
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141 e successive modificazioni (di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs.117/2017 lettera s);
- Promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 lettera v);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'articolo 27 della 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale, di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2017, n. 244 (di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs.117/2017 lettera w);
- Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 lettera z);
- Attivazione e gestione di servizi socio-assistenziali così come definiti nella L.R.22/86.

ART. 5

Finalità specifiche

In particolare l'Associazione si prefigge le seguenti finalità specifiche:

- *Prevenire il disagio e l'emarginazione sociale;*
- *Attuare i principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli, promuovendo i diritti inviolabili della persona umana, i principi democratici e della non violenza e le pari opportunità;*
- *Promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che impediscano l'attuazione di principi di libertà, di autorealizzazione, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità;*
- *Promuovere tutte le forme d'arte e la creatività come canale di espressione della persona umana e veicolo di risorse individuali e collettive;*
- *Promuovere una cultura del benessere, della tutela ambientale e della legalità;*
- *Promuovere percorsi di crescita individuale e collettiva, di sviluppo delle risorse, di formazione, integrazione ed orientamento;*
- *Promuovere "reti sociali" per il sostegno e la cura di persone disagiate e per sviluppare una cultura della solidarietà;*

ART. 6

Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Conferenze, dibattiti, convegni, gruppi di studio, seminari, corsi, tavole rotonde su temi di utilità sociale;
- Eventi, manifestazioni, feste interculturali e incontri mirati a valorizzare la varietà delle culture;



- Campionati sportivi e/o eventi connessi alla divulgazione di una cultura del corpo come strumento di benessere personale e comunicazione interpersonale;
 - Concerti, spettacoli, rassegne musicali, di danza, teatrali, linguistici e multimediali, animazione socio-culturale, attività sportive e ricreative;
 - Animazione territoriale, sportelli informativi e di segretariato sociale;
 - Attuazione di percorsi individuali, familiari e/o di gruppo di sostegno psicologico, *counseling*, assistenza sociale, percorsi di crescita, formazione, integrazione ed orientamento, gruppi di autoaiuto;
 - Supporto nell'inserimento sociale di soggetti svantaggiati;
 - Creazione e gestione di centri diurni e/o residenziali e/o di strutture polifunzionali;
 - Percorsi di educazione alla salute, educazione sentimentale, educazione alimentare;
 - Azioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio, valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio paesaggistico, valorizzazione e gestione di spazi culturali, storici, artistici, architettonici e urbanistici;
 - Attività editoriali e redazionali, pubblicazioni cartacee e multimediali (cd, audio, video, etc...);
 - Adesione e/o promozione di campagne di sensibilizzazione, di momenti di aggregazione e gemellaggio con Associazioni, Cooperative, Enti e/o Strutture operanti nell'ambito sociale e culturale sia a livello regionale che nazionale ed europeo;
 - Promozione di reti multimediali attraverso la creazione di un sito Internet;
 - Attività di beneficenza, aste e vendite di prodotti artigianali;
 - Educazione allo "sviluppo sostenibile", al commercio equo e solidale, all'economia circolare e alla pratica del baratto come risposta alternativa all'economia di mercato;
 - Promozione di una cultura della legalità ed educazione alla convivenza civile.
- Inoltre l'Associazione può:
- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;

L'Associazione, qualora lo riterrà opportuno, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, precedentemente definite, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

ART. 7

Qualità di volontariato

Per il perseguimento delle attività svolte l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci nonché di coloro che, per libera scelta, svolgono attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività così prestata non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci. Tutte le attività saranno svolte nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017

ART. 8

Soci e ammissione dei soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione dell'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 9

Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di interesse eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare libri sociali e consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 10

Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART.11

Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Collegio dei probiviri, ove nominato

ART.12

Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci

mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita e/o divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

La votazione avviene in modo palese, tranne quando riguarda lo stato e la qualità delle persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto da presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

Approva il bilancio di esercizio;

Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

Determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;

Nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

Delibera sull'esclusione degli associati;

Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14

Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti lo stato e la qualità delle persone o quando l'Assemblea, a maggioranza dei voti validi, lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria verrà indetta in un giorno diverso, in terza convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibererà con la maggioranza assoluta degli stessi.

ART. 15

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

ART. 16

Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di tre a cinque massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Il Consiglio Direttivo eleggerà, al suo interno, il presidente, il vice presidente, il segretario-tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito, sempre che il presidente dimostri che tutti i consiglieri siano stati convocati con preavviso di almeno tre giorni, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono valide quando sono state adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta in votazione dovrà essere riportata alla successiva riunione del Consiglio Direttivo. Le formalità di convocazione non sono necessarie in caso di presenza di tutti i consiglieri, salvo che anche uno solo di questi chiedi un rinvio di 24 ore.

ART. 19

In caso di rinuncia o di cessazione dall'ufficio per qualsiasi ragione di un componente il Consiglio Direttivo, subentrerà il primo dei non eletti, se presente, altrimenti si procederà ad elezione parziale. Il nuovo eletto durerà in carica sino alla scadenza del componente sostituito.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento interno che regola la vita in genere dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie, da proporre per la sua approvazione all'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo promuove la costituzione di commissioni per lo studio su singoli temi o questioni riguardanti l'attività associativa.

ART. 21

Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Il presidente è tenuto a convocare almeno ogni tre mesi il Consiglio Direttivo. Il Consiglio può autoconvocarsi a richiesta di almeno due terzi dei componenti.

ART. 22

Il segretario redige i verbali, coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza ed è responsabile.

ART. 23

Ove esista, il collegio dei probiviri è composto da 3 membri eletti dall'assemblea dei soci fondatori, benemeriti e ordinari, essi durano in carica tre anni, possono essere rifletti ed eleggono fra loro il presidente. Il Collegio giudica, insindacabilmente, secondo equità e senza vincoli formali ogni vertenza che coinvolga l'onorabilità e la correttezza dei soci, ogni controversia tra i soci, e tra i soci e l'Associazione.

ART. 24

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 26

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o un rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 27

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo su richiesta scritta e tenuto conto delle esigenze associative

ART. 28

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni dell'assemblea dei soci.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

22/Marzo/2021

Il presidente

Giuseppe Lisciani

Il vicepresidente

Antonio Costa

Il segretario-tesoriere

Pastorino

Atto registrato a Messina
Esatto € 328,20 di cui € 300
per imposta di

L'ADDETTO

Roberto De Donatello

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

GR TUCANO FSO FILIPPO

